

Contratto di appalto
per il servizio di supporto strategico alla pianificazione, regia, direzione artistica e segreteria organizzativa
CIG: BC44769B24, CUP D19I25000050003

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente"** o **"FST"**);

e

Magics AI S.r.l., con sede legale a Bologna, in Via Antonio Gandusio 11/B, codice fiscale e partita IVA 03547061204, in persona del suo legale rappresentante, Giorgio Taverniti, nato a Locri, il 16 novembre 1982, codice fiscale TVRGRG82S16D976C [...], domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito denominata anche soltanto **"Affidatario"** od **"Operatore economico"**);

congiuntamente indicate anche solo come **"Parti"**,
convengono quanto segue

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Direttore operativo presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Direttore di FST, Francesco Palumbo (recapito e-mail: f.palumbo@fst.it).
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto di servizi

1. L'appalto ha per oggetto l'erogazione dei servizi di seguito elencati:
 - regia, direzione artistica e coordinamento del programma;
 - proposta scenografica palco, aggiornamento concept grafico;
 - segreteria organizzativa e supporto coordinamento attività.

Art. 3 - Modalità di esecuzione dell'appalto

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto e, per quanto qui non espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in questo documento richiamate o a questo comunque pertinenti.
2. Le Parti, dopo la stipula del presente contratto, possono stringere eventuali accordi di dettaglio circa le modalità di adempimento dell'incarico e la fissazione di termini perentori per l'esecuzione di determinate prestazioni. Quando tali accordi siano redatti in forma scritta e non rechino contenuti in contrasto con il presente contratto devono considerarsi parte integrante di quest'ultimo e aventi la medesima efficacia obbligatoria.
3. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto controlla e supervisiona le attività richieste nel presente appalto. Il DEC può, per i compiti di verifica e coordinamento, delegare il personale interno di FST o professionisti comunque affidatari di incarichi conferiti da FST.
4. L'Affidatario deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato). La mancata osservanza di tali indicazioni, nella realizzazione degli interventi, da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
5. Al termine del contratto, il DEC predisporrà il Certificato di regolare esecuzione, che consentirà l'emissione della fattura a saldo del corrispettivo previsto.

Art. 4 – Durata del contratto

1. Il contratto acquista efficacia nel momento in cui è sottoscritto da ambo le Parti e la conserva sino al termine finale per la sua esecuzione, fissato nel giorno 10 ottobre 2026.

Art. 5 - Corrispettivo

1. L'importo del presente contratto è pari ad € 42.942,00 oltre IVA di cui:
 - € 42.100,00 (euro quarantaduemila cento/00) oltre IVA quale corrispettivo riconosciuto all'Affidatario per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto;
 - € 842,00 (euro ottocento quarantadue/00) oltre IVA quali "Oneri per la sicurezza" incompressibili di cui all'art. 41 comma 14 del Codice, pari al 2% del corrispettivo.
2. Sono ricomprese nel corrispettivo di cui al punto precedente le spese di viaggio e alloggio del team dell'Affidatario.
3. È a carico della Committente il vitto per il team dell'Affidatario nelle date da concordare preventivamente con il DEC o suo delegato.
4. Nella concorde determinazione del corrispettivo, come sopra descritta, deve ritenersi compreso il compenso per ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidatario a qualsiasi altra pretesa fatto salvo quanto indicato al punto precedente.

Art. 6 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto dal DEC;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati dal DEC;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto dal DEC, una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui si rileva l'inadempimento;
 - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Affidatario, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.

8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Affidatario complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
9. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
10. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Affidatario tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
11. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
12. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Affidatario le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 7 – Sospensione del contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione del presente contratto.
2. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto.
4. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, FST può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore del Contratto, è pari a € 51.530,40 oltre IVA.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice, l'Affidatario per la sottoscrizione del contratto ha costituito garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 106 dello stesso Codice, pari al 5 per cento dell'importo del Contratto.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario si impegna, per sé e i suoi collaboratori (se vi sono), a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente incarico.

Art. 10 - Proprietà intellettuale

1. La Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera 460 del 4 maggio 2021) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 di tutti i materiali prodotti nell'ambito del presente Contratto comunque denominati, prodotti nell'ambito delle attività di cui all'Art.2.
2. FST possiede tutti i diritti di proprietà, in particolare di proprietà intellettuale, per ogni prestazione che abbia formato oggetto di pagamenti.
3. L'Affidatario si impegna, inoltre, a mettere a disposizione di FST una versione completa di tutti i materiali prodotti nell'ambito dei contratti d'opera scaturiti dal presente Contratto.

4. Il materiale prodotto nel corso e per l'esecuzione dei singoli contratti d'opera è e resterà, senza riserva alcuna, di proprietà della FST.
5. I dati o il materiale inviati dal committente sono di proprietà della Committente e potranno essere utilizzati dall'Affidatario solo ed esclusivamente per l'erogazione dei servizi oggetto del contratto, o previa condivisione e approvazione di Fondazione Sistema Toscana.
6. L'Affidatario sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento dei materiali prodotti nell'ambito del presente Contratto imputabile al medesimo Affidatario, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell'efficacia del presente Contratto a qualsiasi causa dovuta.
7. L'Affidatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d'autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente Contratto. L'Affidatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).
8. FST riserva all'Affidatario la valorizzazione del ruolo svolto sui credits delle iniziative seguite e il diritto di utilizzare detto materiale a integrazione del proprio portfolio, purché con modalità e finalità non incompatibili e non in concorrenza le attività di FST.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del Contratto di appalto e obblighi dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto di appalto, l'Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Aggiudicatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Affidatario Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di appalto e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - a. restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - b. distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 13 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidatario dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidatario si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra

scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.

4. L'Affidatario manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto dovrà intendersi risolto nel caso in cui – all'esito dei controlli svolti dalla Committente - l'Affidatario risulti incorrere in uno dei motivi di esclusione elencati requisiti di cui all'art.94 e ss. del Codice.

Art. 15 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 16 - Modalità e cadenza di emissione delle fatture

1. Per l'emissione e il saldo delle fatture l'Affidatario e la Committente si impegnano ad attenersi alle indicazioni che seguono:
 - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**; è richiesta anche la preventiva trasmissione di una "copia di cortesia" della medesima fattura in formato pdf, esclusivamente alle seguenti caselle di posta elettronica sietepresente@giovanisi.it e amministrazione@fst.it;
 - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
 - L'Affidatario emette una prima fattura per il 30% del corrispettivo, alla stipula del presente contratto e una seconda fattura a saldo, al termine dell'evento.
 - Le fatture devono essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
 - Tali documenti devono riportare nel campo descrittivo i seguenti riferimenti all'appalto:
Servizio di supporto strategico alla pianificazione, regia, direzione artistica e segreteria organizzativa
CIG: BC44769B24
Codice Commessa: PROG/163
CUP D19I25000050003
 - Il saldo del corrispettivo avviene entro 30 gg d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali.

Art. 17 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, l'Affidatario ha indicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi al versamento del corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate

ad operare su tale conto corrente dedicato. Il CIG attribuito dall'ANAC al presente affidamento è: BC44769B24.

2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 18 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA, al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 19 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla L.R.T. n. 38/07, al Regolamento di esecuzione della L.R.T. n. 38/07 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, alle altre disposizioni in vigore, in esso richiamate o comunque pertinenti per materia.

Firmato digitalmente dalle Parti

Per Magics AI S.r.l.
Il legale rappresentante

Per Fondazione Sistema Toscana
il direttore Francesco Palumbo